



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Alessandro Volta"

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126

web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it

PEC: pais027002@pec.istruzione.it

C.F. 80016540827



PROT. N.
CIRC. N. 26

Palermo, 11/09/2021

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI SIGG. GENITORI
AL PERSONALE EX PIP
A TUTTI COLORO I QUALI
CHIEDERANNO DI ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI
UFFICIO PERSONALE
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 , N. 122 . MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E SOCIO SANITARIO-ASSISTENZIALE.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021.

Si richiama l'attenzione dei Soggetti delegati al controllo del "green pass" che il D.L. in oggetto estende l'obbligo di possesso ed esibizione del "green pass" a tutti coloro i quali, a vari titolo, chiedono di entrare nei locali scolastici, ad eccezione degli studenti.

Si riportano, di seguiti, i punti di maggiore interesse:

Art. 1, comma 2. "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)."

Art. 1, comma 3. **La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

Art. 1, comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. **Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi

dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Art. 1, comma 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

I soggetti delegati al controllo del "green pass" avranno cura di accertare il possesso del "green pass" per TUTTI COLORO I QUALI, A VARIO TITOLO (PERSONALE EX PIP, ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA, ASSISTENTI AL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI, GENITORI, FORNITORI, RAPPRESENTANTI, EX STUDENTI,.....) CHIEDERANNO DI ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI.

Nel caso di controllo negativo (green pass NON VALIDO) i soggetti devono essere inviati ad uscire immediatamente dai locali scolastici.

Si inviato i delegati al controllo a prestare la massima attenzione.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*

PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 11/09/2021